

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **5/1974** (ECLI:IT:COST:1974:5)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **22/11/1973**; Decisione del **09/01/1974**

Deposito del **14/01/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6984**

Atti decisi:

N. 5

## ORDINANZA 9 GENNAIO 1974

*Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1974.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 15 del 16 gennaio 1974.*

Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 dicembre 1972 dalla Corte d'assise di Viterbo nel procedimento penale a carico di Poleggi Achille, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1972 dalla Corte d'assise di Roma nel procedimento penale a carico di Castellina Luciana e Pintor Luigi, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;

3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dalla Corte d'assise di Trento nel procedimento penale a carico di Salmini Giancarlo ed altri, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.

Visto l'atto di costituzione di Castellina Luciana e Pintor Luigi;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanze emesse rispettivamente dalla Corte d'assise di Viterbo il 6 dicembre 1972 nel corso di un procedimento penale a carico di Poleggi Achille, dalla Corte d'assise di Roma il 16 dicembre 1972 nel corso di un procedimento penale a carico di Castellina Luciana e Pintor Luigi e dalla Corte d'assise di Trento il 22 dicembre 1972 nel corso di un procedimento penale a carico di Salmini Giancarlo ed altri, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 101, 104, 110 e più in generale alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione I, della parte seconda della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere al Ministro per la grazia e giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura;

che nel corso del giudizio si sono costituiti i signori Luciana Castellina e Luigi Pintor, con deduzioni depositate il 7 aprile 1973, chiedendo una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 28 giugno 1973, n. 142, in riferimento alle medesime disposizioni della Costituzione e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere al Ministro per la grazia e giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, sollevata in riferimento agli artt. 101, 104, 110 e più in generale alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione I, della parte seconda della Costituzione con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata

non fondata con la sentenza n. 142 del 28 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*